

LETTERA APERTA AL GOVERNO E AL PARLAMENTO

Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 decine di migliaia di medici e dentisti liberi professionisti hanno dovuto chiudere i loro studi o limitare fortemente l'attività.

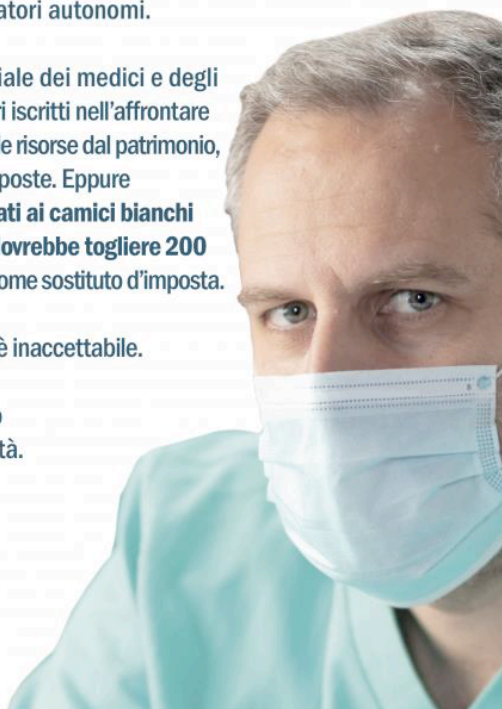
Tanti, prima abituati a curare i cittadini e a dare lavoro a collaboratori e fornitori, si ritrovano oggi a chiedere aiuto per far fronte alle spese che corrono. Anche perché moltissimi camici bianchi che fanno libera professione, sono **rimasti esclusi dagli aiuti previsti dallo Stato** per altri lavoratori autonomi.

L'Enpam, l'ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri, sosterrà i propri iscritti nell'affrontare il periodo di crisi attingendo le risorse dal patrimonio, su cui ogni anno paga le imposte. Eppure **da ogni 1.000 euro destinati ai camici bianchi in difficoltà, ora l'Enpam dovrebbe togliere 200 euro e riversarli allo Stato** come sostituto d'imposta.

Una tassa sulla solidarietà è inaccettabile.

Vi chiediamo di agire subito per eliminare quest'assurdità.

ENPAM
PREVIDENZA · ASSISTENZA · SICUREZZA



PAGATI i BONUS ENPAM da MILLE EURO al MESE EnpamPrevidenza n. 18 dell'8 maggio 2020 a cura della Redazione.

Sono stati messi in pagamento i primi 45.920 bonus Enpam destinati ai medici e ai dentisti liberi professionisti in difficoltà a causa del Covid-19. L'importo medio liquidato è stato di circa 1.500 euro e corrisponde al primo periodo indennizzabile. I bonifici verranno accreditati lunedì.

“Ci dispiace solo che per il momento, nei confronti di chi non ha un regime agevolato, Enpam è stata obbligata a trattenere il 20 per cento a titolo di ritenuta d'acconto – ha commentato il presidente Alberto Oliveti –. Ma queste somme derivano da un patrimonio già tassato e servono a sostenere i medici e i dentisti in difficoltà. Speriamo, tutti insieme, di riuscire a far cambiare le regole prima di dover riversare le ritenute allo Stato. L'obiettivo resta quello di restituire il 20 per cento ai legittimi destinatari”.

Gli assegni, finanziati con risorse patrimoniali dell'Enpam, sono di 1.000 euro mensili per chi paga i contributi previdenziali per intero, di 500 euro per chi paga l'aliquota dimezzata e di 114 euro per chi ha scelto di versare il 2%.

Questi primi versamenti coprono il periodo che va dall'inizio del periodo tutelato (21 febbraio) fino al momento in cui è stata presentata domanda. I beneficiari potranno ripeterla per ottenere una seconda tranche. Poiché il bonus Enpam copre fino 3 mesi, è consigliabile fare la richiesta a partire dal 22 maggio in modo da ricevere direttamente il saldo o l'importo intero, per chi ancora non l'ha fatta.

In totale i potenziali beneficiari del bonus Enpam sono 133mila.

BONUS 600 EURO: CONTO ALLA ROVESCIA per chi non l'ha ancora ricevuto da EnpamPrevidenza n. 18 dell'8 maggio 2020 a cura di Gc

Starebbe per finire l'attesa dei 15.961 medici e odontoiatri che, pur avendone diritto, non hanno ancora ricevuto l'indennizzo statale da 600 euro.

Finora infatti l'Enpam ha anticipato 12,3 milioni di euro per conto dello Stato per pagare i 600 euro a 20.515 iscritti, ma si è dovuta fermare a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare.

Fonti governative hanno fatto sapere che con un decreto interministeriale sta per essere ufficializzato uno stanziamento aggiuntivo, comprensivo dei 9,5 milioni euro che mancano per pagare i restanti iscritti Enpam rimasti in attesa.

FINO ALL'ULTIMO MINUTO

In totale le richieste d'indennizzo presentate all'Enpam sono state 40.205. Per legge i medici e gli odontoiatri avevano tempo fino al 30 aprile. Un termine sfruttato fino all'ultimo, tanto che l'ultima richiesta è entrata nei server della Fondazione alle ore 23:59 e 53 secondi.

ALTRI ESCLUSI

Le domande presentate in tempo sono state tutte accolte, salvo 3.279 non ammissibili per svariate ragioni legate ai criteri di accesso fissati dalle norme statali.

INDISCREZIONI SU APRILE E MAGGIO

I primi 600 euro erano relativi al mese di marzo, ma secondo indiscrezioni l'indennizzo verrebbe confermato anche per aprile e maggio.

Da quanto trapelato finora, la somma erogata potrebbe salire da 600 a 800 euro e verrebbe eliminata la discriminante della doppia iscrizione. Questo significa che anche i liberi professionisti che, oltre alla propria Cassa, nel caso specifico l'Enpam, versano contributi ad altri istituti previdenziali, questa volta potranno avere accesso all'indennizzo, diversamente da quanto accaduto finora. Continuerebbero ad essere esclusi, invece, quanti hanno un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

ATTENZIONE dal 1° LUGLIO NUOVO LIMITE ai CONTANTI (mpe)

Anno	Limite contanti
2019	3.000 euro
1° luglio 2020	2.000 euro
2021	2.000 euro
2022	1.000 euro

Salvo proroghe a partire dal 1° luglio 2020 scende a 2.000 euro il limite per i pagamenti in

contanti.

La novità è stata introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, che ha previsto una riduzione progressiva.

DL 124/2019 - Art. 18 Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";

b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.".

TFR – COEFFICIENTI di RIVALUTAZIONE – APRILE 2020

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello 0,500000%.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni	+0,8

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071).

INDICI MENSILI ISTAT del COSTO DELLA VITA – mese APRILE 2020 indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)
Ultimo comunicato ISTAT: 15 maggio 2020 riferito al mese di aprile 2020-05-27

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. Di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. Di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016 %	99,7 +0,3	99,5 -0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

INPS – NUOVO TENTATIVO DI TRUFFA AGLI UTENTI TRAMITE PHISHING

L'INPS avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati della carta di credito. La falsa motivazione addotta è che il numero della carta di credito sarebbe necessario per ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro.

Si invitano tutti gli utenti a ignorare tutte le email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell'INPS.

Si ricorda che l'INPS non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili e che tutte le informazioni sulle prestazioni INPS sono consultabili accedendo al portale <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm>

GOVERNO – COVID-19: LA BOZZA del DECRETO RILANCIO

E' stata pubblicata la bozza del Decreto Legge "Rilancio". Il Decreto è composto da 258 articoli. Non c'è ancora l'accordo tra le parti, ma pare stia arrivando l'approvazione definitiva.

VISUALIZZA QUI: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/05/dl_rilancio.pdf

Ecco la bozza sul Tavolo del Consiglio dei Ministri:

<https://www.nordest24.it/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-RILANCIO-13-05-2020.pdf>

All'articolo 75 si amplia il congedo parentale Covid a 30 giorni con possibilità di usufruirlo entro il 31 luglio, ma **ATTENZIONE SOLO PER IL SETTORE PRIVATO** (come in passato per i giorni di congedo al papà per la nascita di un figlio). Perché questa discriminazione nei confronti del settore del pubblico impiego per una tutela della genitorialità? Perché il silenzio assoluto dei sindacati del pubblico impiego? Non solo, anche l'eventuale il bonus economico solo per il privato? Insomma i lavoratori del pubblico impiego sono di serie B di fronte all'evento Covid pur essendo tutt'ora o essendo stati gli scorsi mesi, in alcuni settori, al fronte in prima linea.....con anche dei morti! (mpe)

DECRETO RILANCIO – Art.75 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;

b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”.

c) al comma 8 le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

2. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro".

DECRETO RILANCIO – Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro e famiglia

- innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.

Da Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 14.5.2020

INAIL – LIMITI MINIMI di RETRIBUZIONE GIORNALIERA per il CALCOLO dei PREMI ASSICURATIVI 2020 da DplMo – Fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 18 del 6 maggio 2020, con la quale fornisce le necessarie istruzioni per stabilire i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2020.

Gli allegati

Allegato 1 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 2 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg2-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 3 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg3-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 4 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg4-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 5 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg5-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 6 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg6-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 7 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg7-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 8 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg8-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

Allegato 9 alla circolare Inail n. 18 del 6.5.20 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg9-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

... in allegato su questo PDF: INAIL Circolare n. 18 del 6.5.20

INAIL – INFEZIONI COVID e RESPONSABILITÀ DATORE di LAVORO

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Comunicato stampa Inail 15 maggio 2020: “Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile”.

... in allegato su questo PDF: INAIL Comunicato stampa responsabilità datore di lavoro e infezioni Covid

PRONTO IL DECRETO LEGGE: DAL 18 MAGGIO SPOSTAMENTI INTRAREGIONE SENZA AUTOCERTIFICAZIONE, PER MUOVERSI FUORI REGIONE IPOTESI 3 GIUGNO
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=85253&fr=n

Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.

7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Articolo 2. (Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

4. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.